

Regolamento per il:

**CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI**

AREA
CONTRATTUALE : **DIRIGENZA AREA SANITÀ**

Sommario:

Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

Premessa

CAPO I - Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 1 - Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 2 - Incarichi di Direzione di Dipartimento

Art. 3 - Incarichi di Direzione di Struttura Complessa (S.C.)

Art. 4 - Incarichi di Responsabilità di Struttura Semplice Dipartimentale/ Struttura Semplice

Art. 5 - Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

Art. 6 - Incarichi professionali di base

CAPO II -Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 7 - Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

CAPO III – Incarico di Direzione del Distretto

Art. 8 - Incarichi di Direzione del Distretto

CAPO IV – Norme Comuni agli Incarichi dell'area sanità

Art. 9 – Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 10– Durata degli incarichi dirigenziali

Art. 11 – Valutazione di fine incarico

Art. 12 – Rinnovo dell'incarico o affidamento di incarico diverso

Art. 13 – Revoca degli incarichi dirigenziali

Art. 14 – Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento

Art. 15 – Norme finali

Premessa

Il presente regolamento definisce le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza dipartimentale, struttura semplice, di natura professionale, sulla base di quanto previsto per la Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie dal CCNL Area Sanità del 19.12.2019, Titolo III, Capo II, artt. 17-23.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite - per quanto riguarda gli incarichi gestionali - del numero delle strutture stabilite dall'Atto Aziendale, ha luogo, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, con atto scritto del Direttore Generale.

CAPO I**Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria****Art. 1****Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria**

1. Ai dirigenti dell'Area Sanità sono conferibili incarichi di natura gestionale, ovvero di natura professionale (art. 17, comma 2, del CCNL del 19.12.2019).

2. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti di cui all'art. 1 comma1, del predetto contratto sono distinti in:

Incarichi gestionali:

- a) Direttore di Dipartimento (DIP);
- b) Direzione di Struttura Complessa (S.C.);
- c) Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale (S.S.D.);
- d) Responsabile di Struttura Semplice (S.S.).

Incarichi professionali:

- a) Incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale;
- b) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;
- c) Incarico professionale di alta specializzazione;
- d) Incarico professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- e) Incarico professionale di base, conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Art. 2**Incarichi di Direzione di Dipartimento**

1. Gli incarichi di Direzione di Dipartimento, sono conferiti dal Direttore Generale, ad un dirigente titolare di incarico di Direttore di SC, nell'ambito delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, preferibilmente a rapporto esclusivo, sentito il parere del Comitato di Dipartimento. La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale, rinnovabile una sola volta. Il Direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli

Regolamento per il conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali – Area Sanità
obiettivi attribuiti, ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 502/92 e smi.

3. Per la durata dell’incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o modifica dell’incarico di Direttore di SC che dovesse comportare l’affidamento di altro incarico dirigenziale, cessa automaticamente anche l’incarico di Direzione del Dipartimento.

4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di Dipartimento la sostituzione è disciplinata dall’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 3 Incarichi di Direzione di Struttura Complessa (S.C.)

1. L’incarico di Direzione di SC è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..

2. L’incarico di Direzione di struttura complessa (SC) è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall’art. 20, comma 1 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 (“Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti”) e comma 5 (Le Aziende ed Enti formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi. I criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore S.C., come previsto dal comma 9 art. 19 del CCNL 19.12.2019, sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alle capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate).

3. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C. relativi alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’art. 15 septies del medesimo Decreto.

4. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e smi in ordine all’acquisizione dell’attestato di formazione manageriale.

5. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

6. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall’art. 22 del CCNL 19/12/2019.

Art. 4 Incarichi di Responsabilità di Struttura Semplice Dipartimentale / Struttura Semplice (SSD/SS)

1. Gli incarichi di Responsabilità di Struttura Semplice Dipartimentale / Struttura Semplice (SSD/SS) sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari appartenenti al SSN, con le modalità previste all’art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico.

2. Gli **incarichi di Responsabilità di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD)** sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

Gli **incarichi di Responsabile di SS** sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di S.C. di afferenza (o, in

mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

3. I suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell’Azienda per almeno 10 giorni, specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell’incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell’aspirante all’incarico e l’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all’incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore proponente (di cui al comma 2) tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell’area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art. 57, comma 4 e dell’art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile.

La formulazione della proposta, da parte del Direttore della struttura di riferimento, contenente gli elementi di professionalità e di managerialità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contempli analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) appena elencati. Il Direttore Generale valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l’incarico. Ove la proposta non risulti idonea all’incarico viene redatto parere difforme e motivato che viene inviato al Direttore proponente per formulare nuova proposta.

Possono partecipare all’avviso interno per l’incarico di responsabile di SSD tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari del Dipartimento in cui è previsto l’incarico ovvero di altro Dipartimento di stessa area e, per l’incarico di responsabile di SS, tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari della S.C. per la quale è previsto l’incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

4. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale la sostituzione è disciplinata dall’art. 22 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Il Direttore Amministrativo/Direttori di Dipartimento/Direttore di Struttura Complessa per la proposta di conferimento degli incarichi di cui sopra sono coadiuvati per le attività di tipo amministrativo da un dipendente dell’Azienda non inferiore all’Area degli Assistenti del ruolo amministrativo.

Art. 5**Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, incarico professionale di alta specializzazione e incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo**

1. Gli **Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale** e gli **incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa** costituiscono articolazioni funzionali che assicurano prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. L'incarico di **altissima professionalità a valenza dipartimentale** è un incarico che può essere collocato funzionalmente sia all'interno di una struttura complessa che all'interno del dipartimento e rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale non può superare il 3% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019. L'incarico di **altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa** è un incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari. Il numero di posizioni dirigenziali istituibili per tale incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa non può superare il 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale, esclusi gli incarichi professionali di base, di cui all'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) e c) del CCNL del 19.12.2019.

Gli **incarichi professionali di alta specializzazione** sono articolazioni funzionali che nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicurano prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresentano il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore Generale ai dirigenti medici e sanitari del SSN, con le modalità previste all'art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

Gli **incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo** prevedono in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche e sono conferibili ai dirigenti che abbiano superato positivamente la valutazione al termine dei primi cinque anni di servizio svolti nel SSN da parte del relativo Collegio Tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire.

2. Gli **incarichi di Altissima professionalità a valenza dipartimentale** sono conferiti dal Direttore Generale, a seguito di proposta del Direttore di Dipartimento ovvero del Direttore della struttura complessa di afferenza dell'incarico, qualora collocato funzionalmente all'interno di una S.C.. Gli **incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa**, gli **incarichi professionali di alta specializzazione** e gli **incarichi professionali di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo** sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata).

3.1 suddetti incarichi vengono conferiti previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito web dell’Azienda per almeno 10 giorni specificando:

- a) Tipo di incarico da affidare;
- b) Requisiti richiesti;
- c) Durata dell’incarico;
- d) Termine di presentazione delle istanze;
- e) Invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell’aspirante all’incarico e l’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) o le esperienze di studio e ricerca effettuate, in relazione all’incarico da affidare;
- f) Invito ad allegare curriculum formativo-scientifico-professionale.

Per la proposta il Direttore proponente di cui al comma 2 tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) dell’area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o Enti, alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, alla produzione scientifica, mediante la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art. 57, comma 4 e dell’art. 58 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;
- e) del criterio della rotazione ove applicabile.

La formulazione della proposta, da parte del Direttore S.C./ Responsabile SSD, contenente gli elementi di professionalità valutati, deve essere articolata in un giudizio comparativo e motivato da cui derivi la scelta finale.

La proposta di incarico è trasmessa dal proponente al Direttore Generale unitamente ad un documento che contempli analiticamente i criteri di cui ai punti da a) a e) appena elencati. Il Direttore Generale, relativamente agli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale, sentito il parere del Direttore Sanitario Aziendale, valuta la proposta del Direttore proponente e conferisce l’incarico. Ove la proposta non risulti idonea all’incarico viene redatto parere difforme. Il parere motivato difforme è comunicato per iscritto al Direttore proponente il quale viene invitato a ripetere la proposta.

Possono partecipare all’avviso interno per l’incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari del Dipartimento in cui è previsto l’incarico e, per gli altri incarichi professionali, tutti i dirigenti medici e veterinari e sanitari della S.C. per la quale è previsto l’incarico, in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6

Incarichi professionali di base

1. Gli incarichi professionali (IP) di base sono attribuiti a dirigenti medici e veterinari e sanitari con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.
2. Gli IP di base sono conferiti a tutti i dirigenti all’atto della prima assunzione, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica di cui

all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 e art. 59 comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

3. Gli incarichi professionali ai neo-assunti sono conferiti dal Direttore Generale su proposta Direttore S.C./ Responsabile SSD di appartenenza, decorso il periodo di prova ed hanno durata sino al compimento del primo quinquennio di attività nel SSN.

CAPO II

Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 7

Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

1. L'incarico di Direzione di SC è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i..
2. L'incarico di Direzione di struttura complessa (SC) è conferito dal Direttore Generale, con le modalità previste dall'art. 20, comma 1 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ("Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti") e comma 5 (Le Aziende ed Enti formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi. I criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore S.C., come previsto dal comma 9 art. 19 del CCNL 19.12.2019, sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alle capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate).
3. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C. relativi alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 septies del medesimo Decreto.
4. Agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/92 e smi in ordine all'acquisizione dell'attestato di formazione manageriale.
5. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
6. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di struttura complessa la sostituzione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL 19/12/2019.

CAPO III

Incarico di Direzione del distretto

Art. 8

Incarico di direzione di distretto

L'incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore generale ad un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

Ai sensi della DGR n. 13/61 del 06.04.2023, per il conferimento di incarichi di Direttore di Distretto si applicano le disposizioni specifiche contenute nel D.Lgs. n. 502/1992.

La procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di distretto socio - sanitario - prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 sexies - non ha carattere concorsuale in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Direttore generale dell'ASL n. 1 di Sassari, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

CAPO IV

Norme comuni agli Incarichi dell'area sanità

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.

Art. 9

Contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale, può attivarsi.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
 - a) tipologia del rapporto di lavoro;
 - b) data di inizio e la durata dell'incarico;
 - c) area e disciplina o profilo di appartenenza;
 - d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall'art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e dall'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL 19.12.2019;
 - e) sede e Struttura dell'attività lavorativa;
 - f) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - g) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione); voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) (Struttura della retribuzione) del CCNL 19.12.2019, ove spettanti;
3. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) del CCNL 19.12.2019.
4. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 10 **Durata degli incarichi dirigenziali**

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Art. 11 **Valutazione di fine incarico**

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 57 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019. Per le modalità di funzionamento dei Collegi Tecnici e dei criteri di valutazione si rinvia alla specifica regolamentazione di Azienda.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro la scadenza dell'incarico, al fine dei conseguenti adempimenti aziendali ed allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.
3. Per le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti si richiama interamente quanto previsto negli artt. da 58 a 62 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 12 **Rinnovo dell'incarico o affidamento di incarico diverso**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 ter del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lett. e) (Confronto), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia). Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019 gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) - Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti, senza attivare la procedura di cui al comma 7.

Art. 13 **Revoca degli incarichi dirigenziali**

Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è disciplinato dall'art. 62, comma 3 - Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico- del CCNL 19.12.2019.

Art. 14 **Disposizioni transitorie in materia di incarichi di Direttori di Dipartimento**

1. Nella fase di primo avvio e attuazione delle disposizioni dell'Atto Aziendale, nei Dipartimenti in cui è previsto il Comitato come organo costitutivo, il Direttore Generale procede alla individuazione del Direttore Provvisorio di Dipartimento con nomina di carattere temporaneo.

Il Direttore Provvisorio di Dipartimento viene scelto fiduciarmente dal Direttore generale fra i Direttori delle strutture

complesse afferenti al Dipartimento affinché possa essere costituito il Comitato di Dipartimento e definito il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento dura il tempo necessario per formare il Regolamento, costituire il Comitato, e garantire il funzionamento del Dipartimento secondo la previsione normativa. La durata dell'incarico provvisorio è prevista in sei mesi, e può essere ulteriormente prorogata. L'incarico provvisorio termina, in ogni caso, con la formalizzazione del Regolamento, con la costituzione del Comitato, e con la nomina, "a regime", del Direttore di Dipartimento.

La retribuzione prevista per il Direttore di Dipartimento provvisorio è quella definita dall'art. 40 CCNL 8.6.2000 CCNL Dirigenza Medico Veterinaria come integrato dall'art. 4 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 6/05/2010 e confermato dal CCNL Area della Sanità 2016/2018.

Art. 15

Norme Finali

1. Sono fatte salve le procedure di affidamento di incarico in corso o già pubblicate alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.